



Tutela e valorizzazione ambientale

Procedimenti integrati - DIP0404

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902815

Del 29-09-2020

Registro Unico n. 2670
del 05/10/2020

Protocollo n. 0140268 del
05/10/2020

Responsabile dell'istruttoria
Paolo Montobbio

Responsabile del procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 05/10/2020

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON D.D. R.U. 2297 DEL 01/06/2017 E MODIFICATA CON D.D. R.U. 3320 DEL 13/08/2018 AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006. SOCIETÀ: ITALCEMENTI S.P.A. INDIRIZZO DELLO STABILIMENTO: VIA SABOTINO SNC, 00034 COLLEFERRO (ROMA). SEDE LEGALE: VIA STEZZANO 87, 24126 BERGAMO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio



Visti

l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che stabilisce le norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento provenienti da attività industriali;

la Parte III, IV, V e il Titolo III – bis Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento all’art. 29-nonies;

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le “modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n° 59” e il successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017, in particolare, l’art. 10 comma 3;

le circolari del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 e prot. 0012422/GAB del 17/06/2015;

la Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali del 9 aprile 2013;

il D.M. Ambiente del 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e ss.mm.ii.;

il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;

il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10/12/2009;

la circolare 2 AMB/2007 della Regione Lombardia;

la Deliberazione della Regione Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 27/10/2010);

il D.G.R. 2 febbraio 2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;

il D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;

la nota Circolare dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;

il D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;



la L. 241/1990 aggiornata dal D. Lgs. 127 del 30/06/2016;

la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” che, al comma 3 dell’art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito A.I.A.;

l’art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l’art. 49, comma 2, dello Statuto dell’Ente, che prevede che “nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma”;

Premesso che:

con D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 la società Italcementi S.p.A., con C.F: 00637110164, sede legale in Bergamo, Via Stezzano 87, 24126, (di seguito “Società”), è stata autorizzata all’esercizio nello stabilimento sito in Colleferro (Roma), Via Sabotino snc, 00034, dell’attività IPPC: codice 3.1 a) “Industria dei prodotti minerali, produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio, produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno”, a seguito di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06;

con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 sono state autorizzate una serie di modifiche non sostanziali relative all’utilizzo di argilla come materia prima nella produzione di clinker e del nuovo agente riducente a base di triossido di diantimonio Sb_2O_3 nella produzione dei cementi;

Visti inoltre:

il D.P.C.M. 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, così come modificato dal D.P.C.M. 25/03/2020, che sospende temporaneamente interventi e attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al suddetto decreto;

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 1 sospende i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;

il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 05/06/2020 n. 40, “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che all’art. 37 proroga i termini prescritti dal D.L. 17 marzo 2020 n.



18;

Preso atto che la Società:

con nota al protocollo della Città metropolitana di Roma Capitale (in seguito “Città metropolitana” o CmRC) n. 141858 del 25/09/2019 ha comunicato le seguenti modifiche che intende apportare all’installazione:

1. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno dedicato all’alimentazione dell’esaustore di coda del forno di cottura del clinker n° 1 in caso di fuori tensione elettrico;
2. sostituzione dell’attuale impianto di rifornimento del gasolio per autotrazione ad uso privato con nuovo impianto dotato di serbatoio fuori terra;
3. aggiornamento dell’elenco dei rifiuti prodotti e delle relative aree di deposito;
4. aumento della portata autorizzata dell’effluente al camino E70 (molino cotto 4) e contestuale rinuncia alla portata autorizzata del camino E100 (silo Muracem);

ha comunicato di aver effettuato il pagamento della tariffa istruttoria prevista per le modifiche non sostanziali, allegando la relativa ricevuta;

con nota prot. CmRC n. 185564 del 06/12/2019 ha richiesto un ulteriore modifica per:

5. utilizzo del solfato di calcio nella formulazione dei cementi;

Considerato che:

le modifiche proposte dalla Società consistono in quanto segue:

modifica n° 1: porre sotto utenza privilegiata il motore dell’esaustore di coda n. 1 dell’impianto di cottura del clinker, in modo da mantenere la linea di cottura sempre in depressione, anche in caso di fuori servizio elettrico, installando un gruppo elettrogeno di emergenza avente le seguenti caratteristiche: 1.210 kVA di potenza elettrica erogata, 2.285 kW di potenza termica e alimentato a gasolio;

modifica n° 2: sostituzione dell’attuale distributore di gasolio per autotrazione, posizionato nel piazzale antistante l’officina meccanica, collegato a due serbatoi metallici interrati da 5.000 e 7.500 litri, con un nuovo distributore collegato ad un serbatoio fuori terra metallico da 9.000 litri, nell’ottica della progressiva riduzione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;

modifica n° 3: aggiornamento dell’elenco dei rifiuti prodotti e delle relative aree di deposito al fine di migliorare la differenziazione dei rifiuti prodotti nelle operazioni di manutenzione degli impianti;

modifica n° 4: aumento della portata autorizzata al camino E70 - Molino cotto 4, da quella attuale di 54.600 Nm³ a 70.200 Nm³, in analogia a quanto autorizzato per il camino E69 - Molino cotto 3, avendo la medesima capacità produttiva, e contestuale rinuncia alla portata autorizzata del camino E100 - Silo Muracem, in quanto i relativi impianti non sono più in



esercizio;

modifica n° 5: inserimento nel quadro autorizzato delle materie prime ed ausiliarie del sottoprodotto “solfato di calcio anidro granulato e in polvere”, al fine di avere maggiore flessibilità nell’approvvigionamento delle materie prime necessarie alla formulazione dei cementi prodotti;

Viste:

la nota n. 155958 del 18/10/2019 con cui la Città metropolitana ha richiesto chiarimenti sulle modifiche da n. 1 a n. 4;

la nota acquisita al prot. CmRC con n. 167581 del 25/09/2019 con cui la Società ha richiesto una proroga per la trasmissione dei chiarimenti richiesti;

la nota n. 169622 del 13/11/2019 con cui la Città metropolitana ha concesso la proroga;

la nota acquisita al prot. CmRC con n. 185564 del 06/12/2019 con cui la Società ha fornito le informazioni richieste e ha aggiunto la modifica n° 5;

la nota CmRC n. 19842 del 05/02/2020 con cui è stata data la comunicazione della non sostanzialità delle modifiche n° 1 e 2, della presa d’atto della modifica n° 3, della volontà di condividere gli esiti dell’istruttoria della modifica n° 4 con gli enti che hanno partecipato al procedimento di cui alla D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e con cui sono stati richiesti dei chiarimenti in merito alla modifica n° 5;

la nota CmRC n. 19849 del 05/02/2020 con cui è stata condivisa l’istruttoria relativa alla modifica n° 4 con l’ASL RM5 e l’Arpa Lazio, richiedendo al contempo la trasmissione di eventuali osservazioni in merito;

la nota prot. CmRC n. 34099 del 27/02/2020 con cui la Società ha trasmesso i chiarimenti richiesti in merito alla modifica n° 5;

la nota della CmRC n. 45724 del 19/03/2020 con cui è stata confermata la non sostanzialità della modifica n° 4 e autorizzato con prescrizioni l’uso del sottoprodotto “solfato di calcio anidro granulato e in polvere”;

Esaminati in maniera approfondita gli elaborati trasmessi dalla società ed elencati a seguire:

- istanza di modifica al ns prot. 141858 del 25/09/2019 e 185564 del 06/12/2019 e relativi allegati (schede C, allegati C.6, C.7, C.9 e C.11; schede B1.2, B.6, B.6a, B.6.2, B.6c, B.8.2, B.11.2, B.12, B.13 e tabelle C4 e C17 del Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC);
- nota al ns prot. 34099 del 27/02/2020 e relativi allegati, in particolare la tabella C1 del PMeC;

Considerato che:

il comma 1 dell’art. 29-nonies del D. Lgs.152/06, dispone testualmente: “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna



l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;

l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/2006 stabilisce cosa si intenda per modifica sostanziale di un impianto, ovvero: “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente ((o sulla salute umana)). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”;

Preso atto che la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di installazioni sottoposte a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento alle numerose normative regionali, citate in premessa, le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica e indicano, in maniera pressoché omogenea, come individuare le modifiche sostanziali, le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento delle autorizzazioni e le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Relativamente alla modifica n° 1:

Tenuto conto:

di quanto dichiarato dalla società nella relazione tecnica allegato C.6 che *“l'eventuale sgancio di tensione elettrica da parte del gestore comporta la fermata totale della linea di cottura del clinker; la fermata improvvisa e non pianificata modifica repentinamente lo stato di regime del forno, con particolare riferimento ai valori di depressione al suo interno: tale situazione può potenzialmente generare una limitata fuoriuscita di materiale circoscritta all'area del complesso IPPC limitrofa all'impianto”*, come già accaduto in passato;

che la Società, al fine di evitare tali situazioni, ha progettato di mantenere la linea di cottura sempre in depressione, installando un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza per i casi di eventuale fuori servizio elettrico, come da modifica n.1, avente le seguenti caratteristiche: 1.210 kVA di potenza elettrica erogata, 2.285 kW di potenza termica e alimentato a gasolio;

che tale gruppo elettrogeno non comporterà una variazione significativa sull'impatto acustico in quanto, come dichiarato dalla Società:

- *“interverrà in situazioni di mancanza di energia elettrica in concomitanza con la fermata di tutti gli altri impianti di stabilimento e sarà tenuto in marcia il tempo necessario per gestire il transitorio di fermata della durata di pochi minuti;*
- *durante le situazioni di mancanza di energia elettrica le uniche sorgenti di rumore*



saranno i due gruppi elettrogeni di emergenza, il nuovo per l'alimentazione esclusiva del motore del ventilatore di coda del forno 1 e quello già autorizzato da 360 kW di potenza a servizio dei sistemi informatici di controllo e del motore di rotazione del forno necessario alla salvaguardia dello stesso;

- *la posizione in cui verrà installato è in prossimità dal confine Nord-Est della proprietà Italcementi con direzione predominante di propagazione delle onde sonore verso la ferrovia e la zona industriale (classe acustica VI - Aree esclusivamente industriali);*
- *in direzione Sud-Ovest la presenza dei fabbricati industriali costituisce una barriera alla propagazione del rumore in quella direzione;*
- *in condizioni normali il gruppo elettrogeno sarà azionato per i controlli di funzionamento con cadenza bisettimanale per una durata di 10 minuti circa durante il periodo diurno;*
- *il motore endotermico a gasolio del gruppo elettrogeno di emergenza è dotato di marmitta silenziata”;*

Visto che:

la Società ha stimato un consumo annuo di gasolio pari a 600 litri circa, per le sole attività di prove bisettimanali di funzionamento, al netto delle accensioni di emergenza in caso di assenza di energia elettrica che non sono prevedibili e ha allegato una nuova versione della Tabella C.4 del PMeC “Consumo dei combustibili”;

data la sua potenza termica, il gruppo elettrogeno rientra tra i medi impianti di combustione nuovi secondo l'art. 268 comma 1 lettera gg-bis del D. Lgs. 152/06 e deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 273-bis comma 16;

la Società si impegna a rispettare il limite di utilizzo di 500 ore/anno, comunicandone le ore di esercizio agli Enti nell'ambito della relazione annuale sull'autocontrollo dell'impianto IPPC ai sensi della prescrizione n° 3 della AIA n. 2297 del 01/06/2017 e pertanto il nuovo impianto può essere esentato dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006;

il gruppo elettrogeno di emergenza costituisce il punto di emissione in atmosfera canalizzata della cemeniteria da denominare E120, localizzato nella planimetria C.9;

Valutato dall'analisi della documentazione trasmessa da Italcementi S.p.A., che la modifica proposta sia da ritenersi non sostanziale, come già comunicato con nota n. 19842 del 05/02/2020, in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e che, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Ritenuto di dover prescrivere il controllo indicato nell'articolo 273-bis comma 16 del D. Lgs. 152/06: *“entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve trasmettere alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente, trasmettendo anche una copia del registro delle accensioni del gruppo elettrogeno in formato accessibile ai normali strumenti di ufficio”* e la comunicazione della messa in esercizio del nuovo gruppo elettrogeno una volta completati gli iter amministrativi presso Agenzia delle Dogane e Vigili del Fuoco;

Ritenuto altresì di dover aggiornare la Tabella C.4 - Consumo dei combustibili del PMeC;

Relativamente alla modifica n° 2:

Tenuto conto di quanto riportato dalla società nella relazione tecnica allegato C.6 circa il beneficio apportato dalla modifica relativamente alla progressiva riduzione del rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee;

Visto che, come dichiarato dalla società, *“il nuovo distributore ed il serbatoio fuori terra saranno posizionati nell’area antistante il magazzino ricambi su piazzale pavimentato privo di vegetazione, all’interno di bacino di contenimento coperto con tettoia in lamiera; che nell’area saranno ubicati i necessari presidi antincendio e materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamento”* e i controlli prescritti nel PMeC sui livelli e la prova di tenuta degli attuali serbatoi metallici interrati non hanno evidenziato problematiche, dando sempre esito negativo;

Valutato dall’analisi della documentazione trasmessa da Italcementi S.p.A., che la modifica proposta sia da ritenersi non sostanziale, come già comunicato con nota n. 19842 del 05/02/2020, in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e che, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell’ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione;

Tenuto conto inoltre che:

relativamente all’area dove verrà ubicato il nuovo serbatoio fuori terra per il gasolio, sono stati eseguiti a fine 2007 alcuni sondaggi dei terreni nell’area antistante il magazzino le cui analisi hanno evidenziato l’assenza di contaminazione da idrocarburi;

nel mese di maggio 2017, in ottemperanza alla prescrizione n° 127 dell’Allegato Tecnico, sono state condotte verifiche dirette nell’area del distributore di gasolio ad uso privato (sondaggio SN2 ubicato a valle dei due serbatoi interrati da 5 e 7,5 m³), che hanno accertato la sostanziale assenza di frazioni idrocarburiche leggere e la conformità alla CSC per le frazioni pesanti e che, in via cautelativa, l’area di sondaggio SN2 è stata considerata potenzialmente contaminata e simulata nella revisione e integrazione dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica dell’area della cemeniteria;

dopo la messa in esercizio del nuovo distributore con serbatoio fuori terra saranno eseguite le attività di messa in sicurezza dei due serbatoi interrati mediante il lavaggio, aspirazione e smaltimento delle morchie tramite soggetti autorizzati e rilascio di certificazione di tenuta e gas free, in modo da eliminare potenziali sorgenti inquinanti per la matrice suolo ed acque sotterranee;

i due serbatoi non saranno rimossi ma saranno posti in sicurezza con passi d’uomo e bocchettoni di carico sigillati;

la società ha provveduto ad aggiornare nel PMeC la Tabella C.4 - Consumo dei combustibili con l’indicazione della nuova ubicazione di stoccaggio e la Tabella C.17 - Suolo - Aree di stoccaggio con l’aggiunta del serbatoio fuori terra di gasolio per autotrazione e ha allegato la



planimetria C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti” (rev. 03/12/19) e la Scheda B.13 (rev. 03/12/19) aggiornata;

come da nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) prot. n. 0006726 del 04/04/2019, presso il MATTM è in corso una Conferenza di Servizi Istruttoria avente ad oggetto il documento “*Analisi di Rischio - Integrazione e revisione*” prodotto dalla società e trasmesso agli enti il 22/11/2018;

Ritenuto di:

dover aggiornare le prescrizioni n° 33 e 35 dell’Allegato Tecnico, prescrivendo la trasmissione alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio delle certificazioni attestanti le attività di messa in sicurezza effettuate sui due preesistenti serbatoi interrati che sono state dichiarate nell’allegato C.6 (*lavaggio, aspirazione e smaltimento delle morchie tramite soggetti autorizzati e rilascio di certificazione di tenuta e gas free e i due serbatoi non saranno rimossi ma saranno posti in sicurezza con passi d’uomo e bocchettoni di carico sigillati*), corredandole con una relazione fotografica sullo stato dei luoghi prima e dopo la conclusione dell’intervento e la comunicazione della messa in servizio del nuovo impianto una volta completati gli iter amministrativi con Agenzia delle Dogane, Commissione Comunale e Vigili del Fuoco;

dover prescrivere l’esecuzione di una campagna di monitoraggio nella zona dove verrà installato il nuovo distributore di gasolio al fine di accertare l’assenza di eventuali contaminazioni, entro 5 anni dall’installazione e sentiti il MATTM, Arpa Lazio ed ISPRA;

dover prescrivere la ripetizione sul punto di sondaggio SN2 di una campagna di monitoraggio al termine delle attività di messa in sicurezza effettuate sui due serbatoi interrati, al fine di accertare l’assenza di eventuali contaminazioni, tenuto conto della nota (prot. CmRC n. 34099 del 27/02/2020) con cui la Società ha precisato che la ripetizione delle indagini nell’area di sondaggio SN2 sarà considerata nella definizione della proposta di un Piano integrativo di indagini ambientali da approvare in sede di Conferenza di Servizi presso il MATTM, al fine di aggiornare il modello concettuale definitivo da porre alla base dell’Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito specifica;

raccomandare la piena ottemperanza della prescrizione n. 28 dell’allegato tecnico per il nuovo impianto e per la dismissione dei due serbatoi;

Ritenuto altresì di dover aggiornare le Tabelle C.4 - Consumo dei combustibili e C.17 - Suolo - Aree di stoccaggio del PMeC;

Relativamente alla modifica n° 3:

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla società nella relazione tecnica allegato C.6 che “*al fine di migliorare la differenziazione dei rifiuti prodotti nelle operazioni di manutenzione degli impianti è nata la necessità di utilizzare alcuni nuovi codici CER rispetto a quelli fino ad oggi utilizzati che sono CER 15.01.04, CER 15.01.11*, CER 16.05.09, CER 17.04.07 e CER 19.12.12*” con conseguente aggiornamento delle aree di deposito temporaneo;



Ritenuto a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa da Italcementi S.p.A., di prendere atto dell'aggiornamento della classificazione dei rifiuti prodotti così come proposta, considerato che la responsabilità di classificazione ed attribuzione del corretto codice ai rifiuti è in capo al produttore, come già comunicato con nota n. 19842 del 05/02/2020. Tale aggiornamento non costituisce modifica dell'autorizzazione, ma solo delle schede "B.11.2 - Produzione di rifiuti alla capacità produttiva", "B.12 - Aree di stoccaggio di rifiuti", dell'allegato "C.7 - Nuovo schema a blocchi", dove sono stati inseriti tutti i rifiuti prodotti nelle varie fasi trasmessi dalla società, e della planimetria "C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti", di cui si prende atto;

Ritenuto altresì necessario aggiornare la tabella del PMeC "C.12 - Rifiuti in uscita";

Relativamente alla modifica n° 4:

Tenuto conto:

di quanto dichiarato dalla società nella relazione tecnica C.6 che *"nel molino cotto n.4 (relativo punto di emissione E70), dimensionalmente uguale al molino cotto n.3 (relativo punto di emissione E69), si ha la necessità di migliorare il raffreddamento del cemento in fase di macinazione, aumentando la ventilazione dell'impianto ad opera dell'eshaustore di coda; la maggiore ventilazione dell'impianto determina la necessità di modificare, la portata volumetrica dell'emissione del molino di macinazione del cemento n.4 equiparandola a quella del molino n.3"*, passando da quella attuale di 54.600 Nm³ a 70.200 Nm³, in analogia a quanto autorizzato per il camino E69 - Molino cotto 3;

che la Società dismette il camino E100 - Silo Muracem, provvedendo *"all'interruzione fisica del motore elettrico della girante che genera il flusso in atmosfera al camino E100 mediante il taglio dei cavi elettrici di alimentazione"* e che per il computo complessivo delle emissioni dello stabilimento rinuncia ai relativi flussi di massa di inquinanti autorizzati;

Visto che:

il molino cotto 4 è coinvolto nell'utilizzo dell'agente riducente a base di triossido di diantimonio Sb₂O₃ nella formulazione del cemento, la società ha dichiarato, facendo riferimento alla *"Relazione sui risultati analitici dei campionamenti preliminari e successivi all'introduzione dell'agente cromo riducente a base di triossido di diantimonio"* trasmessa il 18/10/2019, di non evidenziare una correlazione diretta tra la concentrazione di polveri totali e la concentrazione di metalli ed antimonio e nell'allegato C.6 ha aggiunto che *"l'aumento di portata richiesto per il punto di emissione E70 non comporterà necessariamente un aumento delle emissioni di polvere in quanto, per gli impianti di filtrazione a tessuto come quelli che presidiano i punti di emissione E69 ed E70, i livelli di polverosità negli effluenti sono strettamente correlati al grado di usura degli elementi filtranti e non ai valori di portata. Inoltre relativamente all'introduzione nella formulazione del cemento I 52.5 R dell'additivo cromo riducente a base di triossido di diantimonio, denominato commercialmente M.A.P.E./Cr 05 LV, i risultati delle prove eseguite prima e durante l'utilizzo sui camini E69 (molino cemento n.3) ed E70 (molino cemento n.4) hanno mostrato l'assenza di correlazione diretta tra la concentrazione di polveri totali e la concentrazione di metalli ed antimonio. In*



particolare dai controlli effettuati durante l'utilizzo dell'agente cromo riducente sono state trovate concentrazioni di antimonio sempre inferiori al limite di quantificazione nonostante regimi di portata diversi degli effluenti dei camini E69 ed E70";

Valutato dall'analisi della documentazione trasmessa da Italcementi S.p.A., che la modifica proposta sia da ritenersi non sostanziale, come già comunicato con nota n. 19842 del 05/02/2020, in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e che, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione e inoltre che complessivamente a livello di installazione, si ha un guadagno ambientale in termini di riduzione di emissioni in atmosfera autorizzate a motivo della contemporanea rinuncia al punto di emissione E100;

Ritenuto altresì necessario condividere, con l'ASL Roma5-Dipartimento di Prevenzione e l'Arpa Lazio, l'istruttoria relativa alla modifica n° 4, tramite nota CmRC n. 19849 del 05/02/2020, in quanto tali enti hanno partecipato al procedimento di autorizzazione all'uso dell'agente riducente a base di triossido di diantimonio Sb_2O_3 che si è concluso con la D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018, richiedendo ai medesimi eventuali osservazioni in merito;

Riscontrato che l'Arpa Lazio e l'ASL RM5 non hanno trasmesso osservazioni in merito;

Tenuto conto anche che:

la società ha trasmesso la planimetria "C.9 - Planimetria punti di emissione e punti di origine odore con elenco coordinate Gauss Boaga" (rev. 03/09/19) e la scheda B.8.2 - Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità produttiva) aggiornate con l'eliminazione del punto di emissione E100;

L'AIA D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 prevede per i due camini E69 ed E70 (associati ai molini cotto n° 3 e 4) lo stesso limite di emissione, ma con due portate diverse e, quindi, l'aumento della portata al camino E70, a parità di limite di emissione, comporterebbe un aumento autorizzato del flusso massimo di emissione oraria dell'E70;

Ritenuto pertanto:

necessario prescrivere un valore limite di emissione di polveri che sia identico per i due camini associati ai mulini cotto n. 3 e n. 4, equivalenti per dimensioni e portata volumetrica nonché coinvolti nell'utilizzo del M.A.P.E./Cr 05 LV, che non comporti un aumento del flusso di massa già autorizzato nelle precedenti autorizzazioni per la somma dei due camini e che sia quindi rispettoso del flusso massimo autorizzato in precedenza per il camino E70;

di applicare il valore di 12 mg/Nm^3 al limite massimo di emissione di polveri ai due camini E69 ed E70, consentendo un ulteriore guadagno ambientale in termini di riduzione di emissioni in atmosfera autorizzate, in aggiunta a quello conseguito con la dismissione del camino E100;

Ritenuto inoltre di aggiornare le prescrizioni della D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 relative all'utilizzo del M.A.P.E./Cr05LV, mantenendo il valore limite di $0,1 \text{ mg/Nm}^3$ delle emissioni di antimonio (Sb) e la frequenza dell'autocontrollo semestrale, richiedendo alla società la specifica nei certificati di autocontrollo del cemento prodotto e il quantitativo di additivo riducente dosato;



Relativamente alla modifica n° 5:

Tenuto conto:

che la Società ha formulato la richiesta di inserire nel quadro autorizzato delle materie prime e ausiliarie il sottoprodotto “solfato di calcio anidro granulato e in polvere” al fine di avere maggiore flessibilità nell’approvvigionamento delle quattro materie prime apportatrici di solfato di calcio necessarie alla formulazione dei cementi prodotti e, come specificato dalla società nella relazione tecnica C.6, *“i quantitativi sono da intendersi in alternativa e sostituzione degli altri materiali che agiscono come regolatori dei tempi di presa dei cementi: gesso naturale (materia prima), Gypsum (materia prima seconda), desolfogesso (rifiuto CER 10.01.15)”*, e ha precisato che non si potrà avere in alcun caso il completo utilizzo dei quattro apportatori di solfato di calcio, dal momento che le quantità utilizzate nella produzione del cemento rappresentano in media il 4% dei costituenti, potendo ciascuna quantità variare per ogni tipologia di cemento prodotto in funzione della percentuale di clinker utilizzata in ricetta;

Visto che:

il “solfato di calcio anidro granulato e in polvere” è un sottoprodotto così come definito dall’art. 2 del Decreto del MATTM n° 264 del 13/10/2016 ed escluso dal regime dei rifiuti ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06;

la Società ha allegato la documentazione del produttore/fornitore Fluorsid SpA che attesta la rispondenza di tale sottoprodotto ai requisiti di legge (scheda tecnica, dichiarazione di conformità e scheda di sicurezza);

per l’impiego del sottoprodotto non sono previsti cambiamenti impiantistici per le fasi di ricevimento, deposito e successivo dosaggio e alimentazione ai molini cemento;

come dichiarato dalla Società nella relazione tecnica C.6, il sottoprodotto:

- *“sarà trasportato in cemenzeria su autotreni senza impatto sul traffico indotto, in quanto non si avranno variazioni del numero di mezzi coinvolti, dato che verrà utilizzato in alternativa alle materie prime e ausiliarie in utilizzo che sono già approvvigionate con le stesse modalità;*
- *verrà scaricato all’interno del capannone materie prime nella fossa destinata al ricevimento del gesso naturale, dalla quale mediante gru a ponte sarà ripreso e messo a deposito nella cella dedicata al gesso naturale e ai prodotti sostitutivi chimicamente affini;*
- *dal deposito seguirà lo stesso percorso del gesso naturale;*
- *non sono previste variazioni qualitative delle emissioni in atmosfera, essendo del tutto simile come caratteristiche chimico fisiche agli altri prodotti a base di solfato di calcio già in utilizzo;*
- *il controllo delle prestazioni degli impianti di abbattimento, regolarmente effettuato tramite il programma di ispezione, manutenzione e misure periodiche, garantirà anche per il sottoprodotto la massima efficienza in termini di prevenzione ambientale”;*



Valutato dall'analisi della documentazione trasmessa da Italcementi S.p.A., che la modifica proposta sia da ritenersi non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale e che, secondo i citati regolamenti regionali, ricade nell'ambito delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

Tenuto conto che la società ha allegato la planimetria modificata "C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti" e la scheda B.1.2 - Consumo di materie prime (alla capacità produttiva) dove è stato aggiunto il solfato di calcio;

Ritenuto necessario:

autorizzare l'uso del sottoprodotto "solfato di calcio anidro granulato e in polvere" per una quantità massima di 50.000 t/anno e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- siano mantenute le condizioni autorizzative delle materie prime contenenti solfato di calcio non di origine da rifiuto già autorizzate, gesso naturale e Gypsum, per la quantità massima di 50.000 t/anno ciascuna;
- la quantità complessiva annua massima delle tre materie prime contenenti solfato di calcio non di origine da rifiuto è fissata in 100.000 t/anno, corrispondente alla medesima quantità autorizzata precedentemente;

aggiornare la tabella C.1 - Consumo materie prime ed ausiliarie del PMeC;

Aggiornamento prescrizione n° 134:

Tenuto anche conto:

che il 10/09/2019 è entrato in vigore il Decreto del MATTM n. 95 del 15/04/2019 "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5 comma 1 lettera v-bis) del D. Lgs. 152/2006";

che con nota n. 43734 del 16/03/2020 la CmRC ha richiesto alla Società di aggiornare la relazione "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento - Integrazioni sulla base delle richieste della Città metropolitana di Roma Capitale (Nota CRMC-2017-0118843 del 06/09/2017)" che fu redatta ai sensi del D.M. 272 del 13/11/2014, oramai superato;

Visto che la Società, con nota al ns prot. 113735 del 31/07/2020, ha trasmesso il documento "*Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento Decreto 15 aprile 2019, n. 95*" datato luglio 2020;

Rilevato che come descritto puntualmente nel documento sopra citato e riportato nella planimetria C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti (rev. 03/12/2019), presso l'installazione sono presenti materie ausiliarie non utilizzate nel ciclo produttivo (sostanze di manutenzione meccanica, elettrica, apparecchiistica, sostanze di laboratorio chimico di controllo qualità e oli lubrificanti);

Ritenuto pertanto necessario aggiornare sia la prescrizione n° 134 con la nuova



documentazione agli atti e la tabella C.1 del PMeC con l'aggiunta delle materie ausiliarie non utilizzate nel ciclo produttivo;

Aggiornamento tabella C.5 del PMeC:

Tenuto conto inoltre:

che Arpa Lazio, con nota prot. 10509 del 14/02/2020, ha trasmesso la tabella aggiornata dei metodi analitici riferiti alle emissioni in atmosfera;

che con circolare n. 83927 del 26/05/2020 la CmRC ha comunicato alle Società in possesso di AIA l'aggiornamento della circolare n. 25925 del 26/02/2015, con la tabella dei metodi analitici per le emissioni in atmosfera, e ha richiesto alle società di adeguare i metodi attenendosi alle indicazioni impartite, con la trasmissione dell'aggiornamento della tabella C.5 - Emissioni in aria del PMeC;

Viste:

la nota Italcementi prot. CmRC n. 103596 del 10/07/2020 con cui la società ha trasmesso l'aggiornamento delle Tabelle C.5 - Emissioni in aria;

la nota n. 105590 del 15/07/2020 con cui la CmRC ha richiesto alla Società di trasmettere nuovamente le tabelle trasmesse, avendo cura di verificarle e utilizzare il modello vigente e chiarendo tutte le ulteriori modifiche non legate all'aggiornamento dei metodi di analisi;

la nota prot. CmRC n. 108017 del 20/07/2020 con cui la società ha trasmesso la tabella C.5 del PMeC che annulla e sostituisce la versione già trasmessa in quanto affetta da alcuni errori;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dei metodi di analisi alle emissioni in atmosfera, adeguando la tabella C.5 del PMeC alla circolare ns prot. 83927 del 26/05/2020, così come recepito dalla società con nota al ns prot. 108017 del 20/07/2020;

Preso atto infine delle note prot. CmRC n. 98820 del 24/06/2019 con cui la Società ha comunicato, ai sensi della prescrizione n° 11 dell'Allegato Tecnico, il nominativo del nuovo responsabile della direzione e gestione dello stabilimento di Colleferro e n. 167581 del 08/11/2019 con cui la Società ha trasmesso l'aggiornamento della scheda A.1 - Identificazione dell'impianto dell'istanza di AIA aggiornata con i dati relativi al gestore dell'impianto;

Rilevata quindi la necessità:

di apportare all'Allegato Tecnico dell'AIA D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 le seguenti modifiche:

- introduzione della prescrizione n° 65-bis come di seguito enunciata *“entro 30 giorni dal completamento degli iter amministrativi presso Agenzia delle Dogane e Vigili del Fuoco in merito al gruppo elettrogeno di emergenza da 1210 kVA e potenza termica pari a 2,3 MWt, alimentato a gasolio afferente al camino E120, il Gestore deve comunicare alla*



Città metropolitana e all'Arpa Lazio la messa in esercizio dell'impianto, il quale deve essere esercito per non più di 500 ore operative all'anno (al netto delle accensioni di prova) calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni; ai sensi dell'art. 273-bis comma 16 del D.Lgs. 152/06, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello della messa in esercizio, il Gestore deve trasmettere alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente, trasmettendo anche una copia del registro delle accensioni del gruppo elettrogeno in formato accessibile ai normali strumenti di ufficio”;

- aggiornamento della prescrizione n° 33 secondo come segue

“il Gestore per i serbatoi di gasolio interrati in cava dovrà:

- a. procedere all'esecuzione delle prove di tenuta, con cadenza biennale, e trasmettere i relativi esiti alla Città metropolitana, ai Comuni di Colleferro e di Segni e ad Arpa Lazio;*
- b. procedere ad effettuare mensilmente le correlazioni tra i quantitativi effettivamente consumati ed i volumi approvvigionati; qualora da tale verifica risultasse un ammanco di prodotto procedere all'esecuzione immediata delle prove di tenuta;*
- c. comunicare l'eventuale dismissione almeno due mesi prima alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio;”*

- aggiornamento della prescrizione n° 35 secondo come segue *“ogni serbatoio, come pure le zone sovrastanti i serbatoi interrati, una volta dismessi, dovranno essere sempre tenuti in massima efficienza attraverso ispezione visiva e manutenzione di valvole, sfianti, scarichi di fondo, ecc. secondo le tempistiche previste nel PMeC; la messa in servizio del nuovo serbatoio di gasolio fuori terra da 9000 litri dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal completamento degli iter amministrativi presso Agenzia delle Dogane, Commissione Comunale e Vigili del Fuoco”;*
- introduzione della prescrizione n° 35-bis come di seguito enunciata *“la società dovrà trasmettere alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio, entro 2 mesi dagli interventi, le certificazioni attestanti le attività di messa in sicurezza effettuate sui due serbatoi interrati del gasolio da 5000 e 7500 L (lavaggio, aspirazione e smaltimento delle morchie tramite soggetti autorizzati, rilascio certificazione di tenuta e gas free, messa insicurezza con passi d'uomo e bocchettoni di carico sigillati), corredandole con una relazione fotografica sullo stato dei luoghi ante e post - intervento”;*
- introduzione della prescrizione n° 130-bis come di seguito enunciata *“è prescritta l'esecuzione di una campagna di monitoraggio sia nella zona dove verrà installato il nuovo serbatoio di gasolio fuori terra da 9000 litri, da eseguirsi entro 5 anni dall'installazione, sentiti il Ministero dell'Ambiente, Arpa Lazio ed ISPRA, sia al punto di sondaggio SN2, al fine di accertare l'assenza di eventuali contaminazioni, da eseguire al termine delle attività di messa in sicurezza dei due serbatoi interrati, sulla base del Piano integrativo di indagini ambientali da approvare in sede di Conferenza di Servizi presso il Ministero dell'Ambiente (avvio procedimento n. 0006726 del 04/04/2019)”;*
- modifica della tabella della prescrizione n° 36 nei seguenti punti:

- riga E69: valore limite 12 mg/Nm³;

- riga E70: portata max 70200 Nm³/h e valore limite 12 mg/Nm³;



- eliminazione della riga E100;

- aggiornamento della prescrizione n° 38-ter come di seguito: *“ai punti di emissione E69 ed E70 (molino cotto n° 3 e n° 4), è prescritto un autocontrollo con frequenza semestrale degli inquinanti per la verifica del rispetto dei valori limite riportati nella seguente tabella:*

Sigla emissione - Descrizione impianto	Sostanza inquinante	Valore limite (mg/Nm ³)	Metodi di misura
E69 - Molino cotto 3 E70 - Molino cotto 4	Polveri totali	12	UNI EN 13284-1:2017
	Somma (As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V) (*)	0,5	UNI EN 14385:2004
	Sb	0,1	UNI EN 14385:2004

(*) misura da eseguire fino al 2023 compreso

Nei certificati di autocontrolli dovrà essere indicato chiaramente il tipo di cemento prodotto e il quantitativo di riducente dosato”, ritenendo necessario un controllo anche della sommatoria dei metalli per verificare ulteriormente l’andamento delle concentrazioni a seguito dell’aumento della portata del punto di emissione E70;

- modifica della prescrizione n° 29 per aggiunta del seguente capoverso *“inoltre è autorizzato l’uso del solfato di calcio anidro per una quantità massima di 50.000 t/anno nel rispetto dei seguenti punti:*
 - a) sono mantenute le condizioni autorizzative delle materie prime contenenti solfato di calcio non di origine da rifiuto già autorizzate, gesso naturale e Gypsum, per la quantità massima di 50.000 t/anno ciascuna;*
 - b) la quantità complessiva annua massima delle tre materie prime contenenti solfato di calcio non di origine da rifiuto è fissata in 100.000 t/anno;”*
- aggiornamento della prescrizione n° 134 secondo come segue *“la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, nell’ambito degli ordinari controlli dell’AIA di cui all’articolo 29-*



decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dovrà verificare in sito quanto dichiarato dal Gestore nell'ambito della relazione "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento Decreto 15 aprile 2019, n° 95" datata luglio 2020, volta ad escludere l'installazione dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento di cui l'art. 5 comma 1 lettera v-bis) del D. Lgs. 152/06; è cura del Gestore aggiornare le dichiarazioni, ove necessario";

di aggiornare le seguenti tabelle del PMeC:

- C.1 - Consumo materie prime ed ausiliarie,
- C.4 - Consumo dei combustibili,
- C.5 - Emissioni in atmosfera,
- C.12 - Rifiuti in uscita,
- C.17 - Suolo - Aree di stoccaggio;

Ritenuto altresì necessario richiedere alla società l'invio, entro 90 giorni dalla trasmissione del presente atto, delle schede B dell'istanza di AIA complete e aggiornate con le modifiche intercorse e recepite con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e con la presente determinazione, avendo cura di evidenziare in grassetto le variazioni, rispetto alla documentazione trasmessa in virtù della prescrizione n° 5 dell'Allegato Tecnico, e inserendo opportune note di riferimento;

Preso atto della planimetria C.9 - Planimetria punti di emissione e punti di origine odore (rev. 03/09/2019), della planimetria C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti (rev. 03/12/2019), della scheda B.1.2 - Consumo di materie prime (alla capacità produttiva) (rev. 03/12/2019), della scheda B.8.2 - Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità produttiva) (rev. 03/09/2019), della scheda B.11.2 - Produzione di rifiuti alla capacità produttiva (rev. 03/12/2019), della scheda B.12 - Aree di stoccaggio di rifiuti (rev. 03/12/2019), della Scheda B.13 - Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi (rev. 03/12/2019), dell'allegato C.7 - Nuovo schema a blocchi (rev. 03/12/2019), della scheda A.1 - Identificazione dell'impianto (rev. 07/11/2019) e del documento "*Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento Decreto 15 aprile 2019, n° 95*" che sostituiscono gli analoghi trasmessi dalla società in virtù della prescrizione n° 5 dell'Allegato Tecnico dell'AIA D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 e/o annessi alla D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;

verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento,

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;



Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare le modifiche non sostanziali all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 e modificata con D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 alla Società Italcementi S.p.A. C.F: 00637110164, sede legale in Bergamo, Via Stezzano 87, 24126, per l'installazione sita in Colleferro (Roma), Via Sabotino snc, 00034, comunicate dalla Società e puntualmente descritte in premessa e relative a:

- a. installazione di un nuovo gruppo elettrogeno dedicato all'alimentazione dell'esaustore di coda del forno di cottura del clinker n° 1 in caso di fuori tensione elettrico;
- b. sostituzione dell'attuale impianto di rifornimento del gasolio per autotrazione ad uso privato con nuovo impianto dotato di serbatoio fuori terra;
- c. aumento della portata autorizzata dell'effluente al camino E70 (molino cotto 4) e contestuale rinuncia alla portata autorizzata del camino E100 (silo Muracem);
- d. utilizzo del solfato di calcio nella formulazione dei cementi;

2. prendere atto dell'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti prodotti e delle relative aree di deposito;

3. di imporre al Gestore le prescrizioni operative e le modifiche al PMeC citate in premessa e riportate puntualmente nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardanti specificatamente le prescrizioni nn. 29, 33, 35, 35bis, 36, 38ter, 65bis, 130bis e 134 dell'Allegato Tecnico e le Tabelle C.1, C.4, C.5, C.12 e C.17 del PMeC approvati con D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 e D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018;

4. di prendere atto della planimetria C.9 - Planimetria punti di emissione e punti di origine odore, della planimetria C.11 - Planimetria aree per lo stoccaggio materie e rifiuti, della scheda B.1.2 - Consumo di materie prime (alla capacità produttiva), della scheda B.8.2 - Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera (alla capacità produttiva), della scheda B.11.2 - Produzione di rifiuti alla capacità produttiva, della scheda B.12 - Aree di stoccaggio di rifiuti, della Scheda B.13 - Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi, dell'allegato C.7 - Nuovo schema a blocchi, della scheda A.1 - Identificazione dell'impianto e del documento *"Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di*



rilavoro Decreto 15 aprile 2019, n° 95 che sostituiscono gli analoghi trasmessi dalla società in virtù della prescrizione n° 5 dell'Allegato Tecnico dell'AIA D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 e/o annessi alla D.D. R.U. 3320 del 13/08/2018 e che si allegano al presente atto e ne formano parte integrante;

5. di fare salve tutte le condizioni e le prescrizioni delle D.D. R.U. 2297 del 01/06/2017 e R.U. 3320 del 13/08/2018 nei punti non trattati nel presente atto;

6. che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto.

DISPONE

1) la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Colleferro, al Comune di Segni, all'Arpa Lazio – Sezione Provinciale di Roma, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area VIA, all'ASL Roma G, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque – Divisione III Bonifiche e Risanamento;

2) di individuare il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, Servizio 4 “Procedimenti Integrati”, della Città metropolitana di Roma Capitale sito in viale Ribotta 41 – 00144 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di una pubblica consultazione, secondo quanto stabilito dall'art. 29-quater, comma 2, del D. Lgs. 152/2006;

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate